

N. 4619-3617-4007-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 2 agosto 2017 (v. stampato Senato n. 2603)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**CROSIO, SCIBONA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, ARACRI, MAURIZIO ROSSI,
FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, RANUCCI, BORIOLO, MARGIOTTA, ORRÙ,
CANTINI, SONEGO, PAGNONCELLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CAN-
DIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUC-
CHI, TOSATO, VOLPI, PICCINELLI**

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del
registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico na-
zionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di
ricerche di mercato

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 2 agosto 2017

NOTA: Le Commissioni permanenti IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 16 novembre 2017, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 4619. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 3617 e 4007 si vedano i relativi stampati.

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3617, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI, DE LORENZIS,
SPESSOTTO, CARINELLI**

Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
comunicazioni commerciali indesiderate

Presentata il 17 febbraio 2016

n. 4007, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**QUARANTA, RICCIATTI, FRANCO BORDO, DURANTI, MARTELLI, ME-
LILLA, FOLINO, NICCHI, SCOTTO, PAGLIA, AIRAUDO, FRATOIANNI,
BASSO, CAROCCI, OLIARO, PASTORINO, TULLO**

Disposizioni in materia di comunicazioni
commerciali indesiderate

Presentata il 1° agosto 2016

(Relatori: **MOGNATO**, per la IX Commissione;
BASSO, per la X Commissione)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 4619, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito nella seduta del 18 ottobre 2017, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento, che si compone di 4 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Esso, infatti, interviene a modificare la normativa in materia di registro delle opposizioni, prevedendo (all'articolo 1) l'estensione dell'ambito oggettivo delle utenze telefoniche che possono essere iscritte nel registro (includendovi anche quelle, fisse e mobili, non iscritte in elenchi di abbonati) e producendo, con alcune eccezioni, un effetto di revoca dei consensi precedentemente prestati al trattamento delle proprie numerazioni. Lo stesso articolo stabilisce anche il divieto di cessione a terzi dei dati personali degli iscritti al registro per finalità di comunicazione commerciale; istituisce inoltre un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale o di ricerche di mercato; vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati; reca infine la disciplina sanzionatoria. L'articolo 2 pone in capo agli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali l'obbligo di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante. Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la consueta clausola di invarianza finanziaria e la disciplina sull'entrata in vigore;

sul piano delle fonti subordinate del diritto:

il comma 15 reca l'autorizzazione al Governo all'emanazione di un regolamento di delegificazione volto ad apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, che risiedono nel regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. Tale previsione risulta coerente con le modifiche del quadro normativo vigente disposte all'articolo 1 del provvedimento, che operano anche nel senso di aggiornare i principi della originaria delegificazione alla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. Trattasi quindi di una autorizzazione che appare conforme al modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, considerato anche che, per quanto riguarda l'effetto abrogativo, esso risulta espressamente limitato alle « disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della legge ». Al riguardo, andrebbe comunque valutata la congruità del termine di sessanta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce della procedura prevista che contempla il parere del Consiglio di Stato (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 27, della legge n. 127 del 1997, entro il termine

di quarantacinque giorni, ulteriormente aumentabili in caso di rilevate esigenze istruttorie), nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro il termine di trenta giorni);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, valutino le Commissioni di merito la congruità del termine previsto al comma 15 per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano il registro delle opposizioni, alla luce della procedura prevista.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, e abb., recante «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato »;

osservato che il contenuto del provvedimento rientra, in primo luogo, nella materia «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale e, per taluni profili, nella materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione;

rilevato altresì che le norme attinenti alla numerazione nazionale investono altresì la materia «ordinamento della comunicazione» di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che :

l'attuale disciplina in tema di trattamento a fini commerciali dei dati personali è stata definita dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha novellato, attraverso l'introduzione del comma 3-*bis*, l'articolo 130 del Codice, in materia di protezione dei dati personali, consentendo in via generale il trattamento dei dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato mediante l'iscrizione della numerazione di cui l'interessato è intestatario e degli altri dati personali contenuti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, in un apposito registro delle opposizioni;

in attuazione di tale disciplina, il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, operativo dal 2011, ha istituito il registro pubblico delle opposizioni, nel quale possono essere iscritte esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse tutte le utenze non inserite nei predetti elenchi e tutte le utenze di telefonia mobile;

l'iscrizione non impedisce che il cittadino possa essere comunque contattato per finalità commerciali qualora l'operatore abbia raccolto i dati personali del cliente sulla base di fonti diverse dagli elenchi pubblici, purché nel rispetto delle altre disposizioni previste dal codice;

l'istituzione del registro delle opposizioni, che avrebbe dovuto rappresentare il principale strumento dei cittadini per evitare le comunicazioni commerciali telefoniche indesiderate, non ha, tuttavia, soddisfatto le aspettative degli utenti, anche in considerazione di molteplici condotte scorrette di operatori e imprese: a fronte, infatti, di un numero di utenze telefoniche, fisse e mobili, presenti in Italia pari (a novembre 2016) a poco più di 117 milioni, quelle per le quali è astrattamente possibile l'iscrizione al registro sono circa 13 milioni (di queste appena 1 milione e mezzo circa risultano iscritte al registro);

rilevato che:

condivisibile obiettivo della proposta di legge in discussione è, pertanto, quello di rendere possibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla circostanza che la numerazione sia o meno inserita negli elenchi pubblici degli abbonati, di iscrivere il proprio numero di

telefono, attraverso una semplice richiesta, nel registro delle opposizioni. Gli utenti potranno, in tal modo, manifestare il dissenso all'eventuale utilizzo, da parte degli operatori, della propria numerazione per fini pubblicitari, di vendita diretta o di indagini di mercato (articolo 1, commi 1 e 3);

il provvedimento, inoltre, dispone che l'iscrizione nel registro delle opposizioni comporti la automatica revoca di tutti i consensi precedentemente espressi dall'interessato per le telefonate di tipo commerciale (comma 5);

rilevato altresì che:

a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, è previsto il divieto di comunicazione, trasferimento e diffusione a terzi dei dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento (comma 7);

la violazione di tali ultime disposizioni è sanzionata con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 162, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e facendo salve le ipotesi di cui all'articolo 167 del codice stesso, per le quali è irrogata una sanzione penale (comma 9);

il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche (comma 11),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4619, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato, e abb., recante «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale di ricerche di mercato»;

preso atto del contenuto della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'ampliamento della platea di coloro che dovranno iscriversi al Registro delle opposizioni non determina nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, posto che, da un lato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 4, i costi del funzionamento del Registro delle opposizioni sono a carico degli operatori che intendono trasmettere materiale pubblicitario, attraverso la corresponsione delle tariffe di accesso elaborate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base del piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del Registro predisposto annualmente dal gestore e approvato dallo stesso Ministero e, dall'altro, l'articolo 1, comma 13, lettera c), prevede tra i criteri direttivi da seguirsi nella determinazione dell'aggiornamento delle predette tariffe l'integrale copertura dei costi;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) potrà svolgere i compiti ad essa assegnati dall'articolo 2 con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non comportando tali compiti un carico di lavoro significativo e di conseguenza un aggravio dei costi, posto che si tratta di attività *una tantum* di integrazione del Piano nazionale di numerazione (PNN) e di attività di vigilanza e sanzionatoria che rientrano nell'ambito delle attività di vigilanza in materia di gestione e uso della numerazione, già svolte dall'Autorità stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo C. 4619, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato, e abb., recante « Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato »;

tenuto conto che in sede europea è in corso di riesame la disciplina recata dalla direttiva 2002/58/CE sulla vita privata elettronica, che, sulla scorta degli obiettivi fissati dalla strategia per il mercato unico digitale, mira a garantire la coerenza della normativa ivi recata con il regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali);

in particolare, il 10 gennaio 2017, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento « Rispetto della vita privata e tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche » (COM(2017)10), anche al fine di superare il limite principale dell'attuale disciplina, che riguarda unicamente gli operatori di telecomunicazioni tradizionali,

non essendo invece applicabile agli operatori che offrono i servizi di comunicazione elettronica;

rammentato che tale proposta di regolamento – fatto salvo il principio del consenso dell'utente finale alle comunicazioni di commercializzazione diretta – rimette agli Stati membri la facoltà di stabilire per legge misure a tutela degli utenti finali, a tal fine garantendo la possibilità di esprimere la propria obiezione a ricevere tali comunicazioni, anche mediante l'inserimento dell'utente in un elenco di nominativi che non sia possibile contattare;

preso atto pertanto che la disciplina in esame appare coerente con le posizioni assunte in sede europea in materia di tutela della riservatezza dei cittadini nel mercato elettronico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4619

—

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in

TESTO

DELLE COMMISSIONI

—

ART. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.

5. Con l'iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

6. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.

9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del mede-

5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. **Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

simo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Pre-

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

sidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:

a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.

14. È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

ART. 2.

1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chia-

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

14. *Identico*.

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

ART. 2.

1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chia-

mante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, **di** vendita o **di** comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 3.

1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

mante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, **due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere** in modo univoco le chiamate telefoniche **finalizzate ad attività statistiche da quelle** finalizzate al compimento di ricerche di mercato e **ad** attività di pubblicità, vendita **e** comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, **oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati**. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 3.

1. *Identico.*

ART. 4.

1. *Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0056440